

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: **Approvazione schemi accordi contrattuali tra AST Pesaro Urbino e le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera ed ambulatoriale - Anni 2025 e 2026**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili dell'UOC Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanze in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e nella "nota allegata" (quest'ultima, solo in presenza di "attestazione di altro Dirigente");

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio-Sanitario;

DETERMINA

1. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l'AST PU e le strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGRM n. 4/2024 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera ed ambulatoriale, per gli anni 2025 e 2026 così come risulta dagli allegati al presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
2. Di definire, per ogni struttura privata accreditata, così come stabilito dalla suddetta D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024 i budget complessivi insuperabili per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, come riportati nella seguente tabella:

Denominazione Struttura Privata Accreditata	Distretto Sede	Tipologia prestazioni	Budget di spesa Anno 2025 Euro	Budget di spesa Anno 2026 Euro
Kos Care S.r.l. "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO"	Urbino Macerata Feltina	Riabilitazione extra ospedaliera intensiva RD1	1.541.835,00	1.541.835,00



Denominazione Struttura Privata Accreditata	Distretto Sede	Tipologia prestazioni	Budget di spesa Anno 2025 Euro	Budget di spesa Anno 2026 Euro
		Rimborsi Forfettari	56.297,47	56.297,47
		Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	337.441,40	337.441,00
Kos Care s.r.l. "SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie: ➤ Riabilitazione intensiva RD ➤ Unità di Risveglio URI UGCA ➤ Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR	6.437.603,00	6.437.603,00
		Rimborsi forfettari	116.445,95	116.445,95
Kos Care S.r.l. "CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo non residenziale per l'età evolutiva nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare ed extra murale	302.868,80	302.868,80
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI"	Fano	prestazioni recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale	555.908,00	555.908,00
		TOTALE GENERALE	9.348.399,62	9.348.399,22

- Di riservarsi la facoltà di modificare i presenti accordi contrattuali alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS che dispiplinerà le annualità di che trattasi o dovessero intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale e/o nazionale in merito;
- Di dare atto che la spesa sostenuta nell'anno 2025 per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche è stata pari a €. 9.348.398,42 e che la stessa è stata registrata per € 8.152.181,42 sul conto economico n. 0505100109 e per € € 1.196.217,00 sul conto economico n. 0505080111 del Bilancio d'esercizio AST PU anno 2025;
- Di dare atto che la spesa reattiva all'anno 2026 per le prestazioni verso gli assistiti della Regione Marche, pari a €. 9.348.399,22, è stata annotata al Bilancio di previsione anno 2026 di cui alla determina del Direttore generale n. 103/2026, con imputazione ai seguenti conti economici: per € 8.152.181,42 sul conto economico n. 0505100109 e per € 1.196.217,80 sul conto economico n. 0505080111;



6. Di stabilire che il Direttore del Distretto Sanitario di riferimento è responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l'attestazione della regolare esecuzione del servizio.
7. Di stabilire altresì che l'UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera effettua il controllo amministrativo contabile e liquida le fatture pervenute nel rispetto del *budget* assegnato nel rispetto dell'accordo contrattuale.
8. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3 -ter del Dlgs 502/1992 e ss.mm.ii.;

Il Direttore Generale
(Dott. Alberto Carelli)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/1992";
- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- Legge Regionale Marche n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- Legge Regionale Marche n. 19/2022 Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- D.G.R. Marche n. 709 del 09/06/2014 "Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche";
- D.G.R. Marche n. 1064 del 22/09/2014 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015";
- D.G.R. Marche n. 1165 del 21/12/2015 "Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015 (D.G.R. n. 1064/2014). Integrazione con riferimento ai progetti di contrasto della mobilità passiva per l'anno 2015";
- D.G.R. Marche n. 1438 del 23/11/2016 "Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
- D.G.R. Marche n. 1114 del 29/09/2017 "DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione Aris per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione".
- D.G.R. Marche n. 1668 del 30/12/2019 ad oggetto: " Approvazione dello schema di accordo – quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021";
- D.G.R. Marche n. 359 del 17.3.2020 "accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020"
- D.G.R. Marche n. 387 del 27.3.2020 "Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID19 Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020";
- D.G.R. Marche n. 704 del 15.06.2020 "Accordo con Aris Marche, relativamente alle strutture denominate "Santo Stefano Villa Fastiggi" di Pesaro e "Residenza Valdaso" di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27.03.2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019";



- D.G.R. Marche n. 1269 del 05.08.2020 "Incremento dell'offerta convenzionale nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)";
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 "Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l'Asur Marche, l'ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019";
- DGR Marche n. 1194 del 3/08/2020 Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: "Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020;"
- D.G.R. Marche n. 1596 del 22/01/2021 – Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere "Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, Residenza anni Azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno;
- DGR Marche n. 1411 del 30/09/2023 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022;
- D.G.R. Marche n. 4 del 5/01/2024 – Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023;
- D.G.R. Marche n. 1450 del 30/09/2024 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 –Modifica della DGR 1411/2023.
- Nota Regione Marche, Dipartimento Salute e Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A "Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private".

Motivazione

L'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che "Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui all'art. 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1,



comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

L’art. 8 bis del Decreto Legislativo n.229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies.

L’art. 20 della Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 sancisce quanto segue: “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ha definito ed aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

La Regione Marche con propria D.G.R. n. 56 del 31/01/2022 ha recepito l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021).

Con Delibera n. 1668 del 30/12/2019, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato l’accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021.

Con D.G.R.M. n. 1596 del 22/01/2021 la Regione Marche ha definito i tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, Residenza anni Azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno;

La Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

A tutt’oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026.



Considerata la necessità comunque di definire i rapporti tra le Parti si ritiene nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche, di procedere per le annualità 2025 e 2026 in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024 come di seguito specificato nella sottostante tabella, riservandosi la facoltà di modificare i presenti accordi contrattuali o alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS:

Denominazione Struttura Privata Accreditata	Distretto Sede	Tipologia prestazioni	Budget di spesa Anno 2025 Euro	Budget di spesa Anno 2026 Euro
Kos Care S.r.l. "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO"	Urbino Macerata Feltina	Riabilitazione extra ospedaliera intensiva RD1	1.541.835,00	1.541.835,00
		Rimborsi Forfettari	56.297,47	56.297,47
		Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	337.441,40	337.441,00
Kos Care s.r.l. "SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra- ospedaliera nelle tipologie: ➤ Riabilitazione intensiva RD ➤ Unità di Risveglio URI UGCA ➤ Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR	6.437.603,00	6.437.603,00
		Rimborsi forfettari	116.445,95	116.445,95
Kos Care S.r.l. "CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo non residenziale per l'età evolutiva nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare ed extra murale	302.868,80	302.868,80
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI"	Fano	prestazioni recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale	555.908,00	555.908,00
		TOTALE GENERALE	9.348.399,62	9.348.399,22

Esito dell'istruttoria.

Per tutto quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:



1. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l'AST PU e le strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGRM n. 4/2024 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera ed ambulatoriale, per gli anni 2025 e 2026 così come risulta dagli allegati al presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
2. Di definire, per ogni struttura privata accreditata, così come stabilito dalla suddetta D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024 i budget complessivi insuperabili per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, come riportati nella seguente tabella:

Denominazione Struttura Privata Accreditata	Distretto Sede	Tipologia prestazioni	Budget di spesa Anno 2025 Euro	Budget di spesa Anno 2026 Euro
Kos Care S.r.l. "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO"	Urbino Macerata Feltina	Riabilitazione extra ospedaliera intensiva RD1	1.541.835,00	1.541.835,00
		Rimborsi Forfettari	56.297,47	56.297,47
		Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	337.441,40	337.441,00
Kos Care s.r.l. "SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie: ➤ Riabilitazione intensiva RD ➤ Unità di Risveglio URI UGCA ➤ Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR	6.437.603,00	6.437.603,00
		Rimborsi forfettari	116.445,95	116.445,95
Kos Care S.r.l. "CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA"	Pesaro	assistenza riabilitativa di tipo non residenziale per l'età evolutiva nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare ed extra murale	302.868,80	302.868,80
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI"	Fano	prestazioni recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale	555.908,00	555.908,00
		TOTALE GENERALE	9.348.399,62	9.348.399,22

3. Di riservarsi la facoltà di modificare i presenti accordi contrattuali alla luce del futuro accordo



quadro tra Regione Marche e ARIS che disciplinerà le annualità di che trattasi o dovessero intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale e/o nazionale in merito;

4. Di dare atto che la spesa sostenuta nell'anno 2025 per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche è stata pari a €. 9.348.398,42 e che la stessa è stata registrata per € 8.152.181,42 sul conto economico n. 0505100109 e per € 1.196.217,00 sul conto economico n. 0505080111 del Bilancio d'esercizio AST PU anno 2025;
5. Di dare atto che la spesa reattiva all'anno 2026 per le prestazioni verso gli assistiti della Regione Marche, pari a €. 9.348.399,22, è stata annotata al Bilancio di previsione anno 2026 di cui alla determina del Direttore generale n. 103/2026, con imputazione ai seguenti conti economici: per € 8.152.181,42 sul conto economico n. 0505100109 e per € 1.196.217,80 sul conto economico n. 0505080111;
6. Di stabilire che il Direttore del Distretto Sanitario di riferimento è responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l'attestazione della regolare esecuzione del servizio.
7. Di stabilire altresì che l'UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera effettua il controllo amministrativo contabile e liquida le fatture pervenute nel rispetto del *budget* assegnato nel rispetto dell'accordo contrattuale.
8. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3 -ter del Dlgs 502/1992 e ss.mm.ii.;

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

[X] INTEGRALE

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gaetano Panebianco

Il Direttore

Direzione Amm.va Ospedaliera

Dott.ssa Anna Olivetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

n.8 accordi contrattuali:



- All. 1 2025 accordo Kos Care MACERATA FELTRIA
- All. 2 2025 accordo Kos Care VILLA FASTIGGI
- All. 3 2025 accordo Kos Care CAR PESARO
- All. 4 2025 accordo DonGnocchi Bignamini Fano
- All. 5 2026 accordo Kos Care MACERATA FELTRIA
- All. 6 2026 accordo Kos Care VILLA FASTIGGI
- All. 7 2026 accordo Kos Care CAR PESARO
- All. 8 2026 accordo DonGnocchi Bignamini Fano



ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO DI MACERATA FELTRIA" PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI (CAR) - ANNO 2025

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Macerata Feltria" ubicato in Macerata Feltria via Penserini n. 9 - c/o Ospedale di Comunità "C. Belli";
- che il suddetto "Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Macerata Feltria" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime: residenziale con una dotazione di n. 40 posti letto e ambulatoriale (CAR), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 272/ACR del 29/09/2017;
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi*

gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini”;

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2025, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care "Centro Santo Stefano di Macerata Feltria" si impegna ad erogare prestazioni di:

- **assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:**
 - **Riabilitazione intensiva RD1.1**
- **assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie:**
 - **Ambulatoriale individuale**
 - **Ambulatoriale di gruppo**
 - **Domiciliare**

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai moduli di degenza è previsto:

- Valutazione e autorizzazione della Centrale Operativa Territoriale e successiva assegnazione del posto letto attraverso il cruscotto riabilitativo territoriale di AST PU.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per le prestazioni riabilitative ambulatoriali/domiciliari con il sistema della libera scelta di cui al D. L 502/92 dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera scelta o del medico specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che cura l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;

- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

ART. 5

Standard di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia. In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 6

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 7

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2025, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del

05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad € 1.879.276,40, come di seguito dettagliato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2025
Riabilitazione extra ospedaliera intensiva RD1	€ 1.541.835,00
Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie:	€ 337.441,40
➤ Ambulatoriale individuale	
➤ Ambulatoriale di gruppo	
➤ Domiciliare	
totale	€ 1.879.276,40

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti nell'ambito delle AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le prestazioni sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024.

I tetti di spesa sopra assegnati sono stati definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024 e della nota del Dipartimento Salute acquisita al prot. n. 3196 del 11/01/2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi tetti di spesa a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire.

Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, AST PU riconosce alla Struttura per l'anno 2025, in analogia agli accordi contrattuali precedenti, un importo di circa € 56.297,47 definito e calcolato in base alle indicazioni di cui alla DGR n. 4/2024. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati.

La struttura provvede in autonomia ad assicurare le suddette prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati. Qualora, in via eccezionale, al

fine di garantire la tutela della salute del degente non altrimenti assicurabile, nonché per fare fronte a particolari situazioni di emergenza urgenza, la struttura può chiedere ad AST PU prestazioni sanitarie o servizi, che verranno fatturati da parte di AST PU alle tariffe previste dal nomenclatore tariffario o all'importo che verrà determinato a copertura dei costi di produzione per l'erogazione.

Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'AST di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'Asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 8

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

La funzione di verifica e controllo sulla appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 448/2023 nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti alle quali viene fatto espresso riferimento.

AST PU potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello

sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 9

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 10

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni residenziali (File R) ed ambulatoriali (file C) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia, sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale (File C), che residenziale (File R). Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 11

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2025 al 31/12/2025, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante
Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale
Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali**

e

**LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di

protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato

dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI" PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE - ANNO 2025

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Santo Stefano Villa Fastiggi" ubicata in Piazza Tarquinio Provini n. 2 – Comune di Pesaro;
- che il suddetto "Santo Stefano Villa Fastiggi" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come di seguito specificato:
 - Decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 40 del 04/03/2020, per l'erogazione di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. 30 posti letto (Codice tipologia PRF4/RD1.4 - COD. ORPS 604810);
 - Decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 76 del 18/07/2020 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n. 50 posti letto (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855);
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che:

“per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini”;

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2025, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care "Santo Stefano Villa Fastigi" si impegna ad erogare prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:
 - Riabilitazione intensiva RD
 - Unità di Risveglio URI UGCA
 - Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai moduli di degenza è previsto:

- Valutazione e autorizzazione della Centrale Operativa Territoriale e successiva assegnazione del posto letto attraverso il cruscotto riabilitativo territoriale di AST PU.

ART. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 6

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del

06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

ART. 7

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2025, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad € 6.437.603,00, come di seguito dettagliato:

Area Clinico - assistenziale	Budget anno 2025
Assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie: ➤ Riabilitazione intensiva RD1 ➤ Unità di Risveglio URI UGCA ➤ Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR	€ 6.437.603,00
totale	€ 6.437.603,00

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti nell'ambito delle AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le prestazioni sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024.

I tetti di spesa sopra assegnati sono stati definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024 e della nota del Dipartimento Salute acquisita al prot. n. 3196 del

11/01/2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi tetti di spesa a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire.

Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, AST PU riconosce alla Struttura per l'anno 2025, in analogia agli accordi contrattuali precedenti, un importo di circa € 116.445,95 definito e calcolato in base alle indicazioni di cui alla DGR n. 4/2024. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati.

La struttura provvede in autonomia ad assicurare le suddette prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati. Qualora, in via eccezionale, al fine di garantire la tutela della salute del degente non altrimenti assicurabile, nonché per fare fronte a particolari situazioni di emergenza urgenza, la struttura può chiedere ad AST PU prestazioni sanitarie o servizi, che verranno fatturati da parte di AST PU alle tariffe previste dal nomenclatore tariffario o all'importo che verrà determinato a copertura dei costi di produzione per l'erogazione.

Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'AST di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'Asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di

degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 8

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

La funzione di verifica e controllo sulla appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 448/2023 nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti alle quali viene fatto espresso riferimento.

AST PU potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 9

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore

- distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
- numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 10

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni residenziali (File R) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del

contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 11

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;

- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2025 al 31/12/2025, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante
Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale
Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali

e

LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall' Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei

dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA PESARO" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE ANNO 2025

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Centro di Riabilitazione per l'età Evolutiva" ubicato in Pesaro in Piazza IV Novembre,1/7.
- che il suddetto "Centro Ambulatoriale di riabilitazione Santo Stefano di Pesaro" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con decreto n. 210/ACR del 14/05/2015 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione e specialistiche in regime ambulatoriale con assegnazione di classe n. 5, (codice NSIS 101313), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 282/ACR del 02/10/2019;
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi*

gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini”;

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2025, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care Centro Ambulatoriale di riabilitazione Santo Stefano di Pesaro" si impegna ad erogare prestazioni di:

- **assistenza riabilitativa di tipo non residenziale per l'età evolutiva nelle tipologie:**

- **Ambulatoriale individuale**
- **Ambulatoriale di gruppo**
- **Domiciliare ed extra murale**

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con

le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

L'ammissione alle prestazioni alla struttura avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che cura l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate nel modo seguente in:

1. Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
2. Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3. Disturbi del linguaggio;
4. Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5. Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
7. Disturbo dell'attenzione con iperattività;
8. Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9. Disturbi emozionali e affettivi;
10. Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 7

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di

tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

ART. 8

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2025, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad a € 302.868,80 corrispondente all'importo economico riconosciuto per l'anno 2024. come di seguito dettagliato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2025
Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	€ 302.868,80
totale	€ 302.868,80

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la tele riabilitazione.

Il tetto di spesa sopra assegnato è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n.448/2023 e quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, cui viene fatto espresso riferimento. AST PU potrà effettuare presso la Struttura a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La struttura istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga.

ART. 10

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore

- distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
- numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 11

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 (controllare norma) *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni ambulatoriali (file C) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia, sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale (File C). Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi

inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;

- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2025 al 31/12/2025, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante
Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale
Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali**

e

**LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di

protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato

dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI" DI FANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE AMBULATORIALE – ANNO 2025

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dr. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dr. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n° 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, con sede legale in via Carlo Girola, 30 Milano, e sede operativa a Fano, denominata "Fondazione Don C. Gnocchi Onlus – Centro E. Bignamini", di seguito denominata anche struttura, ubicata nel Comune di FANO (PU) via Del Ponte N. 68, in persona del Direttore di Area Centro Dott. Fabio Carlotti, nato a Pontremoli (MS) il 4/02/1969, delegato dal Direttore Generale e domiciliato per la sua carica in Falconara (AN) via Matteotti n. 56,

PREMESSO

- che la "Fondazione Don Gnocchi Onlus Centro E. Bignamini "è presente sul territorio dell'AST Pesaro Urbino con la Struttura ubicata in Fano, via del Ponte n. 68;
- Che alla suddetta Fondazione con decreto del Dirigente Regione Marche PF Accreditamenti n. 366 del 18 dicembre 2018 è stato rinnovato accreditamento istituzionale a accreditata ai sensi della L.R. 21/2016 e ss mm., per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini*";

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2025, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS;
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico – riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST Pesaro Urbino non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha effetto per il periodo dal 1.1.2025 al 31.12.2025.

La struttura si impegna ad erogare prestazioni recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale, in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti in ambiti di altre AASSTT della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate da AST PU in regime di mobilità sanitaria attiva.

La struttura erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute a detta struttura dalla

ASL di residenza del paziente alle stesse tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07/05/98 e del 02/03/2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, in base al principio di libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione alle prestazioni avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate da AST PU, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi. La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni, scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra, la Struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);

1. Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
2. Disturbi del linguaggio;
3. Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
4. Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
5. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
6. Disturbo dell'attenzione con iperattività;
7. Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
8. Disturbi emozionali e affettivi;
9. Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La struttura privata dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

In ogni caso la struttura trasmetterà AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 7

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture

dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 8

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

AST PU, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla struttura per l'anno 2025 un tetto massimo di spesa complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale a favore dei residenti della Regione Marche pari ad **€ 555.908,00** corrispondente all'importo economico riconosciuto per l'anno 2024.

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9

Documentazione e Controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n.448/2023 e quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, cui viene fatto espresso riferimento. AST PU potrà effettuare presso la Struttura a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La struttura istituisce e tiene costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà

opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;

- la relazione motivata di proroga.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a. dalla fattura elettronica ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 all'art.1, commi da 209 a 214 smi e D.M. 3 aprile 2013 n.55;
- b. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per AST di residenza;
- c. dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- d. dalle copie di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (quest'ultimo da parte del Direttore del Distretto competente per territorio) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 8) sempre se la Struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento, decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito da AST PU a favore della Struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) c) d) e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 11

Flussi informativi

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito anche ARS, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle

prestazioni, rappresenta lo strumento preso a riferimento dai competenti Ministeri per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio ad ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati tramite la modalità prevista, comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- la Struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione da parte di AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;

- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- ad emettere le note di credito richieste da AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR o da AST PU, per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro.

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2025 al 31/12/2025, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm. ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura di AST PU secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS

Il Delegato

Dott. Fabio Carlotti

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale

Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali

E

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO

– RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: via del Ponte n. 68, Fano (Pu)

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dalla Struttura di Fano (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il

trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartire dall'AST Pesaro Urbino;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

a) l'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

b) la conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

- verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

- consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- è fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO DI MACERATA FELTRIA" PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI (CAR) - ANNO 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Macerata Feltria" ubicato in Macerata Feltria via Penserini n. 9 - c/o Ospedale di Comunità "C. Belli";
- che il suddetto "Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Macerata Feltria" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime: residenziale con una dotazione di n. 40 posti letto e ambulatoriale (CAR), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 272/ACR del 29/09/2017;
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali*

convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini”;

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2026, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care "Centro Santo Stefano di Macerata Feltria" si impegna ad erogare prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:
 - Riabilitazione intensiva RD1.1
- assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie:
 - Ambulatoriale individuale
 - Ambulatoriale di gruppo
 - Domiciliare

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai moduli di degenza è previsto:

- Valutazione e autorizzazione della Centrale Operativa Territoriale e successiva assegnazione del posto letto attraverso il cruscotto riabilitativo territoriale di AST PU.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per le prestazioni riabilitative ambulatoriali/domiciliari con il sistema della libera scelta di cui al D. L 502/92 dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera scelta o del medico specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che cura l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

ART. 5

Standard di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 6

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 7

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2026, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad € 1.879.276,00, come di seguito dettagliato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2026
Riabilitazione extra ospedaliera intensiva RD1	€. 1.541.835,00
Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	€. 337.441,00
totale	€. 1.879.276,00

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti nell'ambito delle AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le prestazioni sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024.

I tetti di spesa sopra assegnati sono stati definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024 e della nota del Dipartimento Salute acquisita al prot. n. 3196 del 11/01/2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi tetti di spesa a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire.

Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, AST PU riconosce alla Struttura per l'anno 2026, in analogia agli accordi contrattuali precedenti, un importo di circa € 56.297,47 definito e calcolato in base alle indicazioni di cui alla DGR n. 4/2024. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati.

La struttura provvede in autonomia ad assicurare le suddette prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati. Qualora, in via eccezionale, al fine di garantire la tutela della salute del degente non altrimenti assicurabile, nonché per fare fronte a particolari situazioni di emergenza urgenza, la struttura può chiedere ad AST PU prestazioni sanitarie o servizi, che verranno fatturati da

parte di AST PU alle tariffe previste dal nomenclatore tariffario o all'importo che verrà determinato a copertura dei costi di produzione per l'erogazione.

Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'AST di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'Asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 8

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

La funzione di verifica e controllo sulla appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 448/2023 nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti alle quali viene fatto espresso riferimento.

AST PU potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 9

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 10

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni residenziali (File R) ed ambulatoriali (file C) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia, sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale (File C), che residenziale (File R). Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 11

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accredimento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad

assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2026 al 31/12/2026, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante
Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale
Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali**

e

**LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi

eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI" PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE - ANNO 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Santo Stefano Villa Fastiggi" ubicata in Piazza Tarquinio Provini n. 2 – Comune di Pesaro;
- che il suddetto "Santo Stefano Villa Fastiggi" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come di seguito specificato:
 - Decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 40 del 04/03/2020, per l'erogazione di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. 30 posti letto (Codice tipologia PRF4/RD1.4 - COD. ORPS 604810);
 - Decreto del Dirigente della PF Accreditamenti Regione Marche n. 76 del 18/07/2020 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n. 50 posti letto (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855);
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di*

autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini";

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2026, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care "Santo Stefano Villa Fastiggi" si impegna ad erogare prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:
 - Riabilitazione intensiva RD
 - Unità di Risveglio URI UGCA
 - Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai moduli di degenza è previsto:

- Valutazione e autorizzazione della Centrale Operativa Territoriale e successiva assegnazione del posto letto attraverso il cruscotto riabilitativo territoriale di AST PU.

ART. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 6

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del

06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

ART. 7

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2025, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad € 6.437.603,00, come di seguito dettagliato:

Area Clinico - assistenziale	Budget anno 2026
Assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie: ➤ Riabilitazione intensiva RD1 ➤ Unità di Risveglio URI UGCA ➤ Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR	€ 6.437.603,00
totale	€ 6.437.603,00

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti nell'ambito delle AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

Le prestazioni sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024.

I tetti di spesa sopra assegnati sono stati definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024 e della nota del Dipartimento Salute acquisita al prot. n. 3196 del

11/01/2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi tetti di spesa a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire.

Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, AST PU riconosce alla Struttura per l'anno 2026, in analogia agli accordi contrattuali precedenti, un importo di circa € 116.445,95 definito e calcolato in base alle indicazioni di cui alla DGR n. 4/2024. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati.

La struttura provvede in autonomia ad assicurare le suddette prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati. Qualora, in via eccezionale, al fine di garantire la tutela della salute del degente non altrimenti assicurabile, nonché per fare fronte a particolari situazioni di emergenza urgenza, la struttura può chiedere ad AST PU prestazioni sanitarie o servizi, che verranno fatturati da parte di AST PU alle tariffe previste dal nomenclatore tariffario o all'importo che verrà determinato a copertura dei costi di produzione per l'erogazione.

Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'AST di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'Asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 8

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

La funzione di verifica e controllo sulla appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 448/2023 nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti alle quali viene fatto espresso riferimento.

AST PU potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 9

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 10

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni residenziali (File R) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni

in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 11

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2026 al 31/12/2026, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante

Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale

Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali

e

LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile,

vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a

termine o revocato;

- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi

eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E KOS CARE "CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA PESARO" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE ANNO 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dott. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n. 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

KOS CARE S.R.L., con sede legale in via Durini 9, Milano sede operativa di Macerata Feltria – CF e PI 01148190547 di seguito denominata "Struttura", nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, rappresentante legale della Società,

PREMESSO

- che Kos Care s.r.l., è presente sul territorio di AST PU, con una struttura sanitaria denominata "Centro di Riabilitazione per l'età Evolutiva" ubicato in Pesaro in Piazza IV Novembre,1/7.
- che il suddetto "Centro Ambulatoriale di riabilitazione Santo Stefano di Pesaro" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con decreto n. 210/ACR del 14/05/2015 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione e specialistiche in regime ambulatoriale con assegnazione di classe n. 5, (codice NSIS 101313), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 282/ACR del 02/10/2019;
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali*

convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini”;

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- Che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- Che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2026, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS.
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

AST PU non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Kos Care Centro Ambulatoriale di riabilitazione Santo Stefano di Pesaro" si impegna ad erogare prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo non residenziale per l'età evolutiva nelle tipologie:
 - Ambulatoriale individuale
 - Ambulatoriale di gruppo
 - Domiciliare ed extra murale

in favore dei residenti nell'ambito territoriale di AST PU, nonché di pazienti residenti in ambito di altre AASSTT della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le suddette prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate vengono erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

L'ammissione alle prestazioni alla struttura avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che cura l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate nel modo seguente in:

1. Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
2. Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
3. Disturbi del linguaggio;
4. Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
5. Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
6. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
7. Disturbo dell'attenzione con iperattività;
8. Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
9. Disturbi emozionali e affettivi;
10. Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In ogni caso la struttura trasmetterà ad AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 7

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di tele riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le

strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di tele riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

ART. 8

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Pesaro Urbino, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla Struttura per l'anno 2026, sulla base dell'Accordo Regione Marche – Strutture ARIS approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche per un importo complessivo insuperabile pari ad a € 302.868,80 corrispondente all'importo economico riconosciuto per l'anno 2024. come di seguito dettagliato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2026
Assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie: ➤ Ambulatoriale individuale ➤ Ambulatoriale di gruppo ➤ Domiciliare	€ 302.868,80
totale	€ 302.868,80

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la tele riabilitazione.

Il tetto di spesa sopra assegnato è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n.448/2023 e quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, cui viene fatto espresso riferimento. AST PU potrà

effettuare presso la Struttura a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La struttura istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga.

ART. 10

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'AST di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - Comune di residenza
 - numero tessera sanitaria
 - tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi

pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 11

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 (controllare norma) *"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"* nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni ambulatoriali (file C) tramite trasmissione telematica all'ARS.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST PU, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia, sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale (File C). Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; AST PU assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione scritta da parte di AST PU con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST PU e da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria di ASUR Marche per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2026 al 31/12/2026, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm.e ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Pesaro Urbino secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale relativamente alle materie oggetto dello stesso.

KOS CARE S.R.L

Il legale rappresentante

Dr.ssa Laura Benedetto

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale

Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali**

e

**LA SOCIETÀ: KOS CARE S.R.L. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care s.r.l. (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST Pesaro Urbino;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- Fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi

eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI" DI FANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE AMBULATORIALE – ANNO 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO con sede in Pesaro, piazzale Cinelli n. 4, di seguito denominata "AST PU", in persona del Direttore Generale dr. Alberto Carelli, rappresentata ai fini del presente atto dal dr. Matteo Biraschi, Direttore Amministrativo di AST Pu, come da delega acquisita al prot. n° 0028071|09/05/2024|AST-PUMN|DIRGEN|P|10.10/2024|DIRGEN/52

E

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, con sede legale in via Carlo Girola, 30 Milano, e sede operativa a Fano, denominata "Fondazione Don C. Gnocchi Onlus – Centro E. Bignamini", di seguito denominata anche struttura, ubicata nel Comune di FANO (PU) via Del Ponte N. 68, in persona del Direttore di Area Centro Dott. Fabio Carlotti, nato a Pontremoli (MS) il 4/02/1969, delegato dal Direttore Generale e domiciliato per la sua carica in Falconara (AN) via Matteotti n. 56,

PREMESSO

- che la "Fondazione Don Gnocchi Onlus Centro E. Bignamini "è presente sul territorio dell'AST Pesaro Urbino con la Struttura ubicata in Fano, via del Ponte n. 68;
- Che alla suddetta Fondazione con decreto del Dirigente Regione Marche PF Accreditamenti n. 366 del 18 dicembre 2018 è stato rinnovato accreditamento istituzionale a accreditata ai sensi della L.R. 21/2016 e ss mm., per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale
- che con DGR Marche n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: "*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*", la Regione Marche ha prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, stabilendo tra l'altro che: "*per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini*";

- che la Regione Marche, con nota congiunta del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, acquisita agli atti AST PU con prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha stabilito tra l'altro, che il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002;
- che la Giunta Regionale Marche con propria D.G.R. n. 4 del 5 gennaio 2024 ha approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- che a tutt'oggi la Giunta Regione Marche non ha ancora approvato lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2024/2025/2026;
- che nelle more della definizione dell'approvazione di detto accordo quadro tra Regione Marche e ARIS Marche occorre comunque definire i rapporti tra le Parti; pertanto si ritiene di procedere, per l'annualità 2025, in analogia a quanto previsto nel previgente accordo quadro tra Regione Marche e ARIS per anni 2022-2023 di cui alla D.G.R. Marche n. 4 del 5.1.2024, riservandosi la facoltà di modificare il presente accordo alla luce del futuro accordo quadro tra Regione Marche e ARIS;
- che con determina del Direttore Generale AST PU n. 1368 del 6.11.2025 è stato approvato l'accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione relative agli anni 2023 e 2024 con la Struttura de quo;
- che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico – riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST Pesaro Urbino non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

AST PU procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

AST PU, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha effetto per il periodo dal 1.1.2026 al 31.12.2026.

La struttura si impegna ad erogare prestazioni recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale, in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di AST PU nonché di pazienti residenti in ambiti di altre AASSTT della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate da AST PU in regime di mobilità sanitaria attiva.

La struttura erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute a detta struttura dalla

ASL di residenza del paziente alle stesse tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07/05/98 e del 02/03/2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, in base al principio di libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione alle prestazioni avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate da AST PU, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi. La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni, scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra, la Struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che AST PU impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);

1. Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
2. Disturbi del linguaggio;
3. Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
4. Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
5. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
6. Disturbo dell'attenzione con iperattività;
7. Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
8. Disturbi emozionali e affettivi;
9. Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La struttura privata dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

In ogni caso la struttura trasmetterà AST PU, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività comprendendo tutto il personale che nell'anno ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 7

Tele riabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture

dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 8

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

AST PU, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, riconosce alla struttura per l'anno 2026 un tetto massimo di spesa complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale a favore dei residenti della Regione Marche pari ad € 555.908,00 corrispondente all'importo economico riconosciuto per l'anno 2025.

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe definite nella DGR n. 4/2024, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024. Si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9

Documentazione e Controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n.448/2023 e quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, cui viene fatto espresso riferimento. AST PU potrà effettuare presso la Struttura a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La struttura istituisce e tiene costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo

se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;

- la relazione motivata di proroga.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare ad AST PU le contabilità mensili costituite:

- a. dalla fattura elettronica ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 all'art.1, commi da 209 a 214 smi e D.M. 3 aprile 2013 n.55;
- b. dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per AST di residenza;
- c. dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- d. dalle copie di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (quest'ultimo da parte del Direttore del Distretto competente per territorio) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 8) sempre se la Struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento, decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito da AST PU a favore della Struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) c) d) e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 11

Flussi informativi

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito anche ARS, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle

prestazioni, rappresenta lo strumento preso a riferimento dai competenti Ministeri per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio ad ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati tramite la modalità prevista, comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- la Struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato ad AST PU.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione ad AST PU, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa possono essere oggetto di contestazione da parte di AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;

- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti,
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- ad emettere le note di credito richieste da AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR o da AST PU, per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Pesaro.

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST Pesaro Urbino è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2026 al 31/12/2026, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 e ss.mm. ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura di AST PU secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS

Il Delegato

Dott. Fabio Carlotti

AZIENDA SANITARIA PESARO URBINO

Il Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale

Dr Matteo Biraschi

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO dei dati personali

E

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO

– RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: via del Ponte n. 68, Fano (Pu)

L'AST Pesaro Urbino, come sopra rappresentata, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dalla Struttura di Fano (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST Pesaro Urbino e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il

trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartire dall'AST Pesaro Urbino;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

a) l'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

b) la conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- rispettare le istruzioni impartite dall'AST Pesaro Urbino, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST Pesaro Urbino. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST Pesaro Urbino, dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST Pesaro Urbino, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

- verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- collaborare, su richiesta dell'AST Pesaro Urbino, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

- consentire all'AST Pesaro Urbino, periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino, le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- comunicare tempestivamente all'AST Pesaro Urbino ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- avvisare, tempestivamente, l'AST Pesaro Urbino in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST Pesaro Urbino;
- fornire all'AST Pesaro Urbino, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST Pesaro Urbino autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST Pesaro Urbino, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST Pesaro Urbino prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- è fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]